

Bologna 02/09/2024  
Prot. n. 46/BO/2024

**P.O. Dott. Castagnetti Filippo**  
**D.O. Filoni Alberto**  
**Resp. Produzione Genesini Alex**

**Oggetto: Richiesta di chiarimenti per mancata concessione dei permessi per donazione di sangue.**

Come Scrivente SLM FAST CONFSAL ci è stato segnalato che viene sistematicamente negato il permesso in oggetto nel caso in cui viene richiesto per le giornate di sabato e domenica. Considerato il valore importante che hanno le donazioni di emocomponenti per tutto il Paese e la sua Struttura Sanitaria siamo a chiedere delucidazioni scritte e documentate riguardanti queste sistematiche negazioni.

Si richiamano le normative vigenti in base alla gerarchia delle fonti.

**LEGGE 21 ottobre 2005, n.219 Art. 8. (Astensione dal lavoro)**

*I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa.*

**CCNL AF Art. 43 Permessi per donatori di sangue e di midollo osseo**

1. Laddove sussistano i presupposti e le condizioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro:

- a) per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione, nel caso in cui effettuino la donazione;
- b) limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'inidoneità e alle relative procedure, nei casi di inidoneità al prelievo previsti dalla legge.

**La richiesta del permesso deve essere presentata all'azienda con un preavviso di almeno 48 ore, salvo i casi di chiamata d'urgenza certificata dalle strutture sanitarie competenti.**

2. Nel caso di donazione, la giornata di riposo è computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l'operazione di prelievo del sangue.

**Disposizione del Gruppo FSI del 3/10/2018**

**C. Modalità di fruizione**

A fronte di comprovate circostanze che possano porre a rischio la regolarità del servizio o la sicurezza del trasporto ferroviario che non siano gestibili con il restante personale, il Responsabile può non concedere l'assenza giustificata, **concordando in forma scritta con il dipendente una nuova programmazione dell'assenza stessa.**

Non vorremmo che la mancata concessione nelle giornate di sabato e domenica sia una presa di posizione che andrebbe in contrasto con la normativa.

In conclusione riteniamo che il permesso per donazione di sangue, qualora rispetti la normativa di legge e contrattuale debba essere concesso soprattutto quando viene richiesto con ampio anticipo di molto superiore alle 48 ore previste.

**Pertanto, con la presente, vi invitiamo a sospendere le iniziative unilaterali intraprese e ci riserviamo di intraprendere ogni azione che si renderà utile nelle sedi riconosciute dalla legge a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.**

Distinti saluti

Il Responsabile SLM FAST CONFSAL Emilia Romagna



Teodoro Pappalardo